

122
13

IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Seconda Civile

riunito in persona dei giudici:

Mauro Vitiello
Laura Giraldi
Giovanna Golinelli

presidente rel.
giudice
giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento di concordato preventivo n. 122/13, originato dalla domanda di ammissione ex art. 161, comma 6 l. fall. proposta da Pietro Ravani s.r.l. in liquidazione, con sede in Costa Volpino, via Cesare Battisti n. 100;
letti gli atti; considerato che nei termini concessi la società debitrice ha depositato piano, proposta e la documentazione prevista dall'art. 161 commi 2 e 3 l. fall., rileva quanto di seguito esposto.

La proposta va considerata ammissibile, all'esito della valutazione consentita e possibile in questa fase, essendo imperniata sulla cessione di tutto il patrimonio sociale e prevedendo il soddisfacimento integrale, oltre che della prededuzione, del ceto creditorio privilegiato ed in percentuale, nella misura indicata in via orientativa nel 21,03%, dei creditori chirografari, non divisi in classi.

Il piano liquidatorio è accompagnato da un'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda, già affittata al medesimo soggetto offerente, che ha inoltre stipulato con la debitrice in concordato un contratto estimatorio avente ad oggetto i beni costituenti le rimanenze di magazzino.

La proposta irrevocabile di acquisto è condizionata all'omologazione del concordato.

I tempi del soddisfacimento dei chirografari sono indicati con riferimento alla data ultima del 31.12.2016.

In quanto tali paiono rispettosi del principio secondo cui il soddisfacimento di tutti i creditori debba intervenire in un lasso di tempo ragionevolmente breve.

La relazione ex art. 161, comma terzo l. fall., redatta da professionista iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti, che attesta la fattibilità del piano concordatario e la veridicità dei dati, nonché della contabilità e della documentazione prodotta a supporto della domanda di concordato, in quanto indicativa dell'iter dei controlli eseguiti e sufficientemente logica, coerente ed analitica nella motivazione, deve ritenersi idonea a supportare la domanda diretta ad ottenere l'ammissione alla procedura.

Alla domanda sono inoltre allegati tutti gli ulteriori documenti previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 161 l. fall.

La domanda di ammissione al concordato è accompagnata dalla richiesta di autorizzazione allo scioglimento ex art. 169 bis l. fall. di una serie di polizze assicurative. E' opportuna la sua devoluzione al giudice delegato, il quale provvederà previa instaurazione del contraddittorio con i contraenti *in bonis*.

P.Q.M.

letto l'art. 163, commi 1 e 2 l.f.;

1) ammette Pietro Ravani s.r.l. in liquidazione alla procedura di concordato preventivo;


1

- 2) nomina giudice delegato alla procedura il dott. Mauro Vitiello;
- 3) nomina Commissario Giudiziale *il dr. Vincenzo Zucca* ;
- 4) ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 5 giugno 2014, alle ore 10,00 avanti al giudice delegato, presso l'aula delle udienze a ciò destinata nel Palazzo di Giustizia di Bergamo;
- 5) dispone:
- che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il 20.3.14, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; l'indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 l.f. da parte del commissario giudiziale;
 - che il commissario depositi in cancelleria la sua relazione ex art. 172 l.f. in cancelleria entro il termine di dieci giorni prima dell'adunanza comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori;
 - che entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, questa depositi, ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n. 4), l.f., la somma di € 45.000,00, presumibilmente necessaria per sostenere circa il 20% delle spese di procedura, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso un primario istituto di credito;
 - che la società in concordato metta subito a disposizione del commissario giudiziale le scritture contabili affinché questi possa produrle al giudice delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 l.f.;
 - che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.f., nonché sul quotidiano l'Eco di Bergamo e trascritto ai sensi dell'art. 88, secondo comma, l. fall.
- 6) riserva al giudice delegato di provvedere ex art. 169 bis l. fall. sulla richiesta di autorizzazione allo scioglimento dai contratti di assicurazione.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 20.2.14

Il Presidente
Mauro Vitiello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 21 FEB 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dot.ssa *Lucia Pizzillo*)